

FARMACO VETERINARIO ED IMPLICAZIONI PROFESSIONALI

“Proposte di modifica ed integrazioni ai Decreti Legislativi 158/2006, 193/2006, 143/2007: il tempo necessario per esaudire con precisione tutti gli adempimenti formali è di gran lunga superiore a quello impiegato comunemente nell'attività clinica pratica.”

INCREMENTARE LA “FARMACOSORVEGLIANZA INDIRETTA” IN SEDE DI MACELLAZIONE

Al fine di creare un forte deterrente contro l'invio al macello di animali trattati con farmaci in assenza dell'attesa dei trascorsi tempi di sospensione, o trattati con sostanze illecite, è necessario che si intensifichino i controlli presso i macelli, attribuendo maggior peso selettivo alla visita di pre-macellazione.

Si otterrebbe un effetto intimidatorio contro l'invio al macello di animali “trattati” e/o defedati.

Di riflesso nelle scelte di conduzione degli allevamenti intensivi acquisterebbe maggior peso l'esigenza di ridurre la casistica del ricorso alla riforma di urgenza, e quindi una propensione ad orientare il management verso i criteri del rispetto del “benessere animale” ed il contenimento del ricorso al trattamento farmacologico.

ARMADIETTO FARMACEUTICO DI SCORTE AZIENDALI

Occorre favorire l'autorizzazione alla detenzione di scorte aziendali di farmaci. Invertire il concetto come recitato all'art.8 D.L.vo 193: autorizzazione “...purchè ne sussistano valide motivazioni...” in “... si invita...” (o si rende obbligatoria) la detenzione autorizzata di scorte di medicinali veterinari negli allevamenti dove per l'elevato numero dei capi, o per la coincidenza di eziologie multifattoriali, l'impiego del farmaco è pressoché giornaliero.

La gestione delle scorte di armadietti farmaceutici aziendali, sotto la responsabilità di uno o un gruppo di veterinari l.p., rappresenta il modo più trasparente e preciso di registrazione dei trattamenti e dei residui di farmaco che originano con l'apertura delle confezioni multidosi.

L'approvvigionamento del farmaco da parte degli

allevatori in acquisti concentrati, costituisce una voce di risparmio in quanto svincolata dalla condizione di necessità della consegna “urgente” e utilizza al meglio la logistica più razionale offerta dai distributori ed inoltre consente una pronta terapia in seguito alla visita e diagnosi veterinaria.

Da parte degli organi di controllo devono cadere le interpretazioni restrittive sull'accesso al farmaco da parte dell'allevatore, anche in assenza fisica del veterinario. Occorre superare il concetto di “visita clinica e terapia”, e riconoscere il concetto di “procedure cliniche”, di cui il veterinario responsabile della scorta si assume responsabilità, ne istruisce l'allevatore con un rapporto di educazione sanitaria e zootecnica continua e ne monitorizza gli eventi con la registrazione dei trattamenti e lo scarico dei farmaci.

Il D.L.vo 193/2006 vietava la detenzione in armadietto farmaceutico di chemioterapici e antibiotici da somministrarsi con alimenti solidi o liquidi, il D.L.vo 143/2007 ne permette la detenzione, ma per un tempo massimo di 7 giorni.

E' auspicabile che tali preparazioni farmaceutiche ritornino ad essere disciplinate come le altre preparazioni, come era stabilito dal D.L.vo 119/1992. La somministrazione di farmaci per via orale, non comporta la cattura, e quando appropriata è più confacente alla tutela degli animali.

INCOMPATIBILITA' DI RUOLO PROFESSIONALE E LOTTA ALLA ANTIBIOTICO-RESISTENZA

E' assolutamente da consolidare il concetto di scindere in ruoli professionali diversi i veterinari l.p., responsabili di armadietti farmaceutici, dai veterinari che operano nel settore Pubblico dei controlli (asl, zooprofilattici, ecc.) e soprattutto dai veterinari che prestano servizio di dipendenza o convenzionato o sono soci o titolari di aziende commerciali farmaceutiche o mangimistiche.

Mentre nel primo caso coinciderebbero le figure di controllore e controllato, nel secondo caso si può configurare il reato di comparaggio, in quanto è eclatante che se chi prescrive è pagato da una ditta farmaceutica o mangimistica (integratori e/o mangimi medicati), sarà incentivato a prescrivere farmaci cospicuamente. Di certo non prospetterà mai al titolare dell'allevamento soluzioni alternative al massiccio ricorso al farmaco (miglioramento ambientale-strutturale, benessere animale, nutrizione) creando le basi per il verificarsi e diffondersi di fenomeni di antibiotico-resistenza.

Questa tipologia di prestazioni veterinarie inoltre sono effettuate “conto terzi”, non onorate direttamente dal destinatario del servizio, cioè l'allevatore, ma da una ditta fornitrice, ed il costo del sani-

di Giorgio Torazza*

tario diviene accessorio all'acquisto del prodotto, tale situazione meriterebbe un approfondimento dal punto di vista fiscale, ed è spesso fonte di attriti con i veterinari aziendali, il cui campo di azione si trova ad essere circoscritto a soli interventi di pronta reperibilità.

La presenza sul territorio di veterinari prontamente reperibili, quindi la tutela della congruità economica di tale professionalità, costituisce una garanzia per il soccorso degli animali in stato di sofferenza ed indispensabile supporto al sistema produttivo.

La norma di incompatibilità professionale stabilita dal D.L.143/2007 dovrebbe valere anche per gli allevamenti dove non è attivato l'armadietto farmaceutico. Altrimenti, come effetto opposto, si verificherebbe una chiusura degli armadietti esistenti per aggirare la norma.

Affinché la categoria si rapporti con il sistema produttivo con professionalità trasparente e moderna occorre definire e distinguere i diversi ambiti, sanitario e zootecnico, e rispettivi ruoli professionali, con le corrispettive competenze e responsabilità.

SEMPLIFICARE GLI ADEMPIMENTI FORMALI

Si riassumono tutti i registri e adempimenti a cui è tenuto il veterinario l.p. in seguito ad una visita:

- Trascrizione sul Registro dei Trattamenti dell'Allevamento dei farmaci utilizzati dalla scorta
- Scarico dei farmaci dal Registro di Carico/Scarico della scorta del veterinario.
- Registrazione sul Registro Numerato nel caso di impiego di medicinali "in deroga".
- Prescrizione di Ricetta Veterinaria per la continuazione della terapia.
- Trascrizione sul Registro dei Trattamenti dell'allevamento dei farmaci prescritti in ricetta
- Segnalazione all'ASL territoriale dell'avvenuto impiego di Sostanze Ormonali.
- Invio all'ASL territoriale del Modello 12 nel caso di trattamenti immunizzanti.
- Documento per l'inoltro al macello di animali trattati negli ultimi novanta giorni.
- Per il settore Buiatrico e Ovi-caprino ad aggravare i tempi di registrazione pesa l'obbligo di riportare i singoli capi con il codice identificativo individuale.

Si evince che il tempo necessario per esaudire con precisione tutti gli adempimenti formali è di gran lunga superiore a quello impiegato comunemente nell'attività clinica pratica. E dovendo contenere l'intervento in azienda entro un tempo ragionevole considerando i costi orari e la necessità di soddisfare altre chiamate, il professionista è costretto a contrarre la sua disponibilità ad approfondire

problematiche emergenti nell'allevamento come la gestione aziendale, la nutrizione, la selezione genetica, il benessere animale, l'adeguamento delle strutture. Attività nuove di stretta pertinenza del veterinario di azienda che orientano il suo ruolo professionale verso criteri di Medicina Preventiva e non più di "pompieri di pronto intervento".

Sulla base di quanto documentato è opportuno proporre modifiche Legislative che prevedano:

- Abrogazione del Registro di Carico/Scarico del veterinario (D.L.vo 193/2006 art.84 comma 4) per trattamenti su animali Produttori di Alimenti con i farmaci della propria scorta.
- Abrogazione del Registro Numerato del veterinario previsto per i "Trattamenti in Deroga" (D.L.vo 193/2006 art.11 comma 4).
- Per le specie animali da reddito che hanno un numero identificativo individuale, nei casi in cui i trattamenti e le registrazioni riguardano gruppi di animali in giovane età (non edibili) sia riconosciuta la registrazione della indicazione del gruppo di animali per categoria di età (es. "vitelli di età inferiore ai 6 mesi"), in quanto trattasi di animali che non costituiscono un rischio di invio al macello, perché esclusi dal tipo di prodotto che il mercato richiede.

UNIFORMARE I TEMPI DI SOSPENSIONE O LE MODALITA' DI PRESCRIZIONE DI FARMACI SIMILI

Nell'orientamento verso la scelta delle specialità farmaceutiche assume sempre maggior importanza il criterio del prodotto con tempi di sospensione più breve a parità di principio attivo; è incomprendibile come specialità medicinali uguali per componenti: sia nel principio attivo che negli eccipienti abbiano assegnati tempi di sospensione diversi.

Sono in commercio anche formule farmaceutiche di antibiotici somministrabili per via orale con tempi di sospensione pari a zero!

COORDINAMENTO DELL'AUTORITA' REGIONALE NELLA INTERPRETAZIONE E APPLICAZIONE DELLE NORMATIVE INERENTI IL FARMACO EMANATE DAL MINISTERO DELLA SALUTE

L'operatività individuale e non coordinata delle ASL e di altri Enti di controllo deputati alla Farmacosorveglianza crea delle situazioni di disparità interpretative ed applicative sul territorio, con la percezione da parte dell'utenza di messaggi confusi e acquisizione di procedure non corrette.

* *Libero professionista, buiatra, Torino*